


Comune di  
CARSOLI (AQ)

Arrivo

Prot. N° 0002735 del 28-03-2019

Cat. 1 Classe 1



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di l'Aquila

*Parere dell'organo di revisione sulla proposta di*

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021**

*e documenti allegati*

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Divina Letta

## Sommarrio

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	3
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018.....	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.....	6
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	7
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	10
Previsioni di cassa.....	11
Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021.....	14
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	15
La nota integrativa.....	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	17
Verifica della coerenza interna.....	17
Verifica della coerenza esterna.....	19
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021.....	19
A) ENTRATE.....	20
Entrate da fiscalità locale.....	20
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	22
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	22
Sanzioni amministrative da codice della strada.....	23
Proventi dei beni dell'ente.....	23
Proventi dei servizi pubblici.....	24
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	25
Spese di personale.....	25
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	26
Spese per acquisto beni e servizi.....	26
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	30
Fondo di riserva di competenza.....	33
Fondi per spese potenziali.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Fondo di riserva di cassa.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
ORGANISMI PARTECIPATI.....	35
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	37
INDEBITAMENTO.....	39
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	41
CONCLUSIONI.....	42

## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Dott.ssa Divina Letta, revisore dei conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel, nominata con delibera consiliare n. 105 del 28/12/2018 per il triennio 2018/2021,

### Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011;
- che ha ricevuto in data 18.03.2019 una prima mail che comunicava alla sottoscritta l'approvazione del DUP nella stessa giornata e ulteriore mail con le proiezioni imu 2018, proiezioni 2018-tasi, schema bilancio 2019-2021, indicatori previsione, nota integrativa bilancio; che con mail della scrivente del 19.03.2019 è stata richiesta dalla sottoscritta al comune ulteriore documentazione necessaria e propedeutica per l'approvazione del bilancio di che trattasi; che in data in data 22.03.2019 la sottoscritta ha ricevuto nota mail che comunicava il deposito dello schema di bilancio 2019-2021 e la richiesta del prescritto parere dell'organo di revisione;
- che l'articolo 24 comma 2 del Regolamento di contabilità dell'Ente stabilisce che il Revisore dei conti ha n.07 giorni lavorativi per il rilascio del prescritto parere dalla data di deposito dello schema per i consiglieri avvenuta in data 22.03.2019;
- che il bilancio di previsione esercizi 2019-2021, è stato approvato dalla giunta comunale in data 18.03.2019 con delibera n. 37, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
  - nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:
    - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2018;
    - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
    - il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
    - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
    - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
    - la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;
  - nell'art.172 del D.Lgs.267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h): fin qua
    - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione; l'attestazione resa dal responsabile del servizio urbanistica in luogo della predetta deliberazione, espressamente richiamata nella deliberazione g.c. n. 37 del 18.03.2019 per quanto attiene la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
    - le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per



- i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) relativi al rendiconto di gestione 2017;
  - si invita l'amministrazione ed il responsabile dei servizi finanziari a predisporre i nuovi parametri (otto) individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'Interno con atto di indirizzo del 20/02/2018 e approvati Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018,
  - il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
  - il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

necessari per l'espressione del parere:

- il documento unico di programmazione (dup) predisposto conformemente all'art.170 del d.lgs.267/2000 dalla giunta – non c'è la nota di aggiornamento perché è stato approvato lo schema di dup in data 18.03.2019 con deliberazione g.c. n. 36 fin qua
- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D.Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Leggen. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018;
- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008);
- il programma biennale forniture servizi 2019-2020 di cui all'art. 21 comma 6 del D. Lgs. n.50/2016;
- il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D.L. n.112/2008 e il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008di cui è stato dato atto nel dup che l'ente non prevede il ricorso a spese per collaborazioni autonome e quindi non è di conseguenza previsto un limite massimo a dette spese.
- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;
- la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138,146 e 147della Legge n. 228/2012;



- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;
- l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
  - il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021(riportato in calce alla nota integrativa);

l'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

### **ACCERTAMENTI PRELIMINARI**

L'Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione 2018-2020.

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2018, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

### **VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI**

#### **GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018**

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 78 del 25.05.2018 il rendiconto per l'esercizio 2017. Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale prot. n. 3724 del 04.05.2018 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione	
	31/12/2017
Risultato di amministrazione (+/-)	3.378.299,51
di cui:	
a) Fondi vincolati	1.163.633,88
b) Fondi accantonati	2.004.903,52
c) Fondi destinati ad investimento	
d) Fondi liberi	209.762,11
<b>TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3.378.299,51</b>

Si consiglia di verificare eventuali criticità dalle quali potrebbero emergere debiti fuori bilancio per entità superiori al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione anche se in questa fase non appare necessario provvedere al finanziamento nel bilancio di previsione 2019-2021. Si raccomanda comunque di monitorare con attenzione le passività potenziali ed eventualmente integrare le risorse in occasione del redigendo rendiconto della gestione 2018. In particolare, merita attenzione la situazione di criticità connessa alla partecipazione della società pubblica CAM SPA che, come ben noto, è in perdita ed ha debiti da pagare e crediti inesigibili.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2016	2017	2018
Disponibilità:	€ 929.526,54	€ 672.148,91	0,00
di cui cassa vincolata	€ 564.532,00	148.857,07	190.064,99
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	27.336,77

Per la prima volta nel 2018, l'Ente ha dovuto far ricorso all'anticipazione di tesoreria, peraltro non integralmente restituita al 31.12.2018 e, ancora perdurante seppure in maniera discontinua. Detto ricorso è stato generato dalla inderogabile esigenza di liquidare rilevanti pagamenti nell'ambito di interventi finanziati dalla Regione Abruzzo anticipando le correlate erogazioni regionali. Si chiede di verificarne le motivazioni che hanno portato a tale situazione in quanto le anticipazioni di tesoreria costituiscono delle vere criticità, considerato anche che generano interessi passivi verso la banca e questi ultimi rappresentano danno erariale. Pertanto si invita a sollecitare l'ufficio tecnico del comune e lo stesso settore della Regione che ha causato tale situazione e chiedere il pagamento del resto dovuto e le motivazioni per le quali ancora non è stato erogato.

L'ente manifesta difficoltà operative nel sistema informatico in sede di contabilizzazione degli ordinativi in conto alle somme vincolate, pur essendo dotato di scritture contabili idonee a determinare l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

### BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2018 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli da completare la compilazione in entrata



BILANCIO DI PREVISIONE  
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>1)</sup>		previsioni di competenza	18035,37	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>1a)</sup>		previsioni di competenza	1706999,05	7388,70	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	883290,55	178546,50		
	di cui avanzo utilizzato anticipatamente <sup>1b)</sup>		previsioni di competenza	0,00	178546,50		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	672148,93	0,00		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3199111,04	previsione di competenza previsione di cassa	3282764,05 3183445,97	3412361,27 3283692,08	5517761,27	3217761,27
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	107009,12	previsione di competenza previsione di cassa	285406,10 511486,03	245970,53 345479,65	174470,53	158590,53
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	568179,19	previsione di competenza previsione di cassa	677882,58 889128,81	623326,11 674375,10	505738,27	505738,27
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	4222258,27	previsione di competenza previsione di cassa	3543797,02 5544978,69	723327,75 6783543,27	35000,00	35000,00
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000 TITOLO 6	Accessione prestiti	819819,15	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 673568,39	0,00 819819,15	0,00	0,00
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto emittente/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1651101,81 1651101,81	1680325,10 1680325,10	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	225081,72	previsione di competenza previsione di cassa	2826956,08 2056336,57	2826956,08 3052837,80	846556,68	846556,09
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>8162456,49</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>12267506,97 15480097,48</b>	<b>9523268,84 14744968,76</b>	<b>4879528,15</b>	<b>4864066,15</b>



**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	1789244,15	4157055,66	3947794,11	3826790,12	5811370,11
			previsione di competenza di cui già impegnata*	557220,96	199680	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4513392,46	5057111,29	5811370,11
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	3765670,87	6085213,02	1036208,45	0,00	35000
			previsione di competenza di cui già impegnata*	202265,7	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6255292,89	428605,55	35000
<b>TITOLO 3</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnata*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 4</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>	0,00	157907,42	164405,5	171179,95	171179,95
			previsione di competenza di cui già impegnata*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	157907,42	164405,5	171179,95
<b>TITOLO 5</b>	<b>CHIUSSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	27336,77	1651101,03	1630375,1	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnata*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1667101,03	1707861,87	0,00
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	165950,51	2826555,08	2626555,08	846558,08	846558,08
			previsione di competenza di cui già impegnata*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3059,09,94	3012506,59	846558,08
	<b>TOTALI TITOLI</b>	<b>BRIF</b>	<b>14877829,74</b>	<b>9705199,04</b>	<b>4879526,15</b>	<b>4864046,15</b>
			previsione di competenza di cui già impegnata*	760386,65	199896,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15652059,73	14723699,73	4864046,15

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

**Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Si informa che la Commissione Arconet nella seduta del 9 gennaio 2019 ha condiviso il decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al D.lgs. 118/2011 che è in corso di pubblicazione, chiamato a definire, dopo la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 909 e 910), la modalità di contabilizzazione delle spese per opere pubbliche in linea con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (D.lg. 50/2016).

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2019 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento.FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a.....	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	7.380,70
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse ( da specificare)	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>7.380,70</b>

L'organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione tenendo conto che è da poco che è stato nominato e per quanto sia stato possibile, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2019
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.383.692,09
2	Trasferimenti correnti	345.479,65
3	Entrate extratributarie	674.375,10
4	Entrate in conto capitale	4.788.643,27
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
6	Accensione prestiti	819.815,15
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.680.325,10
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.052.637,80
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>14.744.968,16</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>14.744.968,16</b>

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2019
1	Spese correnti	5.052.511,39
2	Spese in conto capitale	4.286.605,58
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	164.405,30
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	1.707.661,87
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.012.506,59
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>14.223.690,73</b>
	<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>521.277,43</b>

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto, anche se si riserva di effettuare ulteriori verifiche e controlli durante le verifiche trimestrali di cassa. Anche in questa sede si consiglia di riscuotere il contributo regionale che sta generando anticipazione di tesoreria al fine di evitare squilibri di gestione.

L'organo di revisione rammenta che i responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.199.111,04	3.422.761,27	5.621.872,31	3.383.692,09
2	Trasferimenti correnti	107.009,12	245.970,53	352.979,65	345.479,65
3	Entrate extratributarie	588.179,19	623.328,11	1.211.507,30	674.375,10
4	Entrate in conto capitale	4.222.258,27	722.327,75	4.944.586,02	4.788.643,27
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	819.815,15	0,00	819.815,15	819.815,15
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	1.680.325,10	1.680.325,10	1.680.325,10
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	226.081,72	2.826.556,08	3.052.637,80	3.052.637,80
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>8.162.454,49</b>	<b>9.521.268,84</b>	<b>17.683.723,33</b>	<b>14.744.968,16</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>8.162.454,49</b>	<b>9.521.268,84</b>	<b>17.683.723,33</b>	<b>14.744.968,16</b>

N.B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) prevede al comma 906 "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019"; senza ripristinare il limite derogatorio dei cinque dodicesimi. Da tenere tuttavia in debita considerazione quanto già riportato in precedenza in ordine all'anticipazione di tesoreria che costituisce il primo e fondamentale elemento di criticità gestionale.

La legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) ha introdotto un altro tipo di anticipazione di liquidità. I commi da 849 a 857 introducono un dispositivo che consente a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di richiedere anticipazioni di liquidità a breve termine finalizzandone l'utilizzo alla accelerazione del pagamento dei debiti commerciali. La norma consente agli istituti di credito (banche, Cdp, intermediari finanziari, istituzioni finanziarie UE) di concedere anticipazioni di liquidità agli enti, da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali. La misura massima concedibile per gli Enti locali, e quindi anche ai Comuni, è di 3/12 delle entrate accertate nel 2017 relativamente ai primi tre titoli delle entrate (comma 850). Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno. Le anticipazioni non costituiscono indebitamento e possono essere richieste anche nel corso dell'esercizio provvisorio (comma. 851). Possono essere finanziati anche i debiti fuori bilancio, purché riconosciuti con le modalità previste dal TUEL (art. 194).

Accertato che Cassa Depositi e Prestiti spa, con la circolare n. 1292 del 11.01.2019 ha stabilito le condizioni generali per l'accesso alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'art. 1, commi da 849 a 857, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), il Comune di Carsoli ha autorizzato per il 2019 il Comune di Carsoli al ricorso all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre

2018, n. 145 pubblicata in data 31.12.2018 nella G.U. n. 302 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021" con Cassa Depositi e prestiti tramite la sua restituzione in linea capitale e in linea interessi entro il 30 dicembre 2019, o eventuale altra data che sarà definita da successive modifiche legislative. Con deliberazione consiliare n. 3 del 27.02.2019 è stato dunque approvato il ricorso all'anticipazione di liquidità per l'importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2018 per l'importo di cui al modello generato sulla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) pari ad € 307.001,88. La decisione di ricorrere a tale anticipazione di liquidità ha rappresentato attualmente per il Comune di Carsoli una necessità in considerazione della proiezione tra i pagamenti da saldare al 31.12.2018 e i flussi di cassa previsti nei prossimi mesi, anche in attesa del perfezionamento delle procedure di accredito dei saldi di contributi per lavori in corso di rendicontazione.

L'Ente ha ritenuto di dover ricorrere a detta anticipazione anche in considerazione del pesante apparato sanzionatorio in base al quale, come previsto dalla stessa Legge di bilancio 2019, la mancata richiesta dell'anticipazione o il suo inutilizzo nei termini previsti comportano il raddoppio delle sanzioni previste per i ritardi persistenti nei pagamenti, con l'obbligo di accantonare nella parte corrente del bilancio un fondo di garanzia debiti commerciali, non impegnabile in corso d'anno, il quale al 31 dicembre confluisce nella quota libera dell'avanzo di amministrazione; l'importo di detto fondo è pari al 5 % degli stanziamenti dell'esercizio in corso per l'acquisto di beni e servizi se l'Ente registra nei pagamenti ritardi superiori a 60 giorni dalla fattura o non riduce lo stock di debito di almeno il 10% rispetto all'anno precedente, percentuali che scendono gradualmente per ritardi inferiori.

Inoltre sulla decisione ha influito anche il tasso di interesse per l'operazione in oggetto è pari al Parametro Euribor trimestrale base 360 maggiorato di un margine fisso dello 0,980% definito da C.D.P. SpA in data 14.01.2019 e pertanto decisamente più favorevole al tasso attualmente applicato alle anticipazioni di liquidità definite nella vigente convenzione di tesoreria pari al 4,69%.

Considerato che le entrate correnti relative all'esercizio 2017 (penultimo anno precedente) approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 25.05.2018 ammontano ad 4.119.969,67, il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di liquidità in oggetto era di € 1.029.992,42 pari ai 3/12 del totale delle predette entrate.

**Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021**

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di casse all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	€ 4.292.059,91 0,00	€ 3.997.970,07 0,00	€ 3.982.490,07 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	€ 3.997.704,11 0,00 € 158.665,13	€ 3.826.790,12 0,00 € 175.827,39	€ 3.811.310,12 0,00 € 185.144,95
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	€ 164.405,30 0,00 0,00	€ 171.179,95 0,00 0,00	€ 171.179,95 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		€ 129.950,50	€ 0,00	€ 0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <sup>(1)</sup> di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	€ 129.950,50	€ 0,00	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE<sup>(2)</sup></b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'importo di euro 129.950,50 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da entrate da attività di accertamento IMU e TASI

Utilizzo eventuali proventi alienazioni

Si fa presente che in merito a tale utilizzo il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che, per gli anni 2018-2020, gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021

- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art. 1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita nel caso in cui dovesse ricorrere nel prosieguo tale fattispecie.

#### Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Si ricorda nel caso in cui si voglia fare ricorso a rinegoziazioni che il comma 867 dell'art. 1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

#### Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Le entrate non ricorrenti, pari ad euro 129.950,50 derivanti da straordinaria attività di accertamento IMU/TASI/TARI sono destinate ad interventi in c/capitale, che saranno realizzati subordinatamente al verificarsi delle entrate stesse. Non sono previste entrate non ricorrenti destinate a spese correnti.

Nel bilancio non sono previste nei primi tre titoli entrate ricorrenti e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti anche se si ritiene che è necessario capirne le motivazioni soprattutto per sanzioni, canoni per concessioni pluriennali o richieste alla regione per eventuali eventi calamitosi. Le entrate di cui trattasi anche se non previste sono riportate nella sottostante tabella.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Entrate da titoli abitativi edilizi	0,00	0,00	0,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione tributaria (parte eccedente)	0,00	0,00	0,00
Canoni per concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)	0,00	0,00	0,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
consultazione elettorali e referendarie locali		20.000,00	
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
  - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
  - b) condoni;
  - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
  - d) entrate per eventi calamitosi;
  - e) alienazione di immobilizzazioni;
  - f) accensioni di prestiti;
  - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
  - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
  - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
  - c) eventi calamitosi,
  - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
  - e) investimenti diretti,
  - f) contributi agli investimenti.

**Si consiglia di predisporre un piano per la lotta all'evasione tributaria, non solo per pagamenti tardivi, ma per recuperare soprattutto il sommerso, non censito e mai controllato che a regime darebbe poi il giusto gettito anche per una giusta ripartizione della pressione fiscale locale.**



La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

<b>VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI</b>
---

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), approvato con deliberazione n. 36 del 19.03.2019, che qui si intende integralmente richiamata.

Sul DUP l'organo di revisione esprime il proprio parere favorevole attestandone la coerenza, l'attendibilità e la congruità nel contesto della presente analisi complessiva dei documenti costituenti la programmazione finanziaria triennale dell'Ente.

### **Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 è stato adottato con deliberazione G.C. n. 171 del 28.12.2018, che qui si intende integralmente richiamata, unitamente ai suoi allegati. Detto programma sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo. I programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2019-2021 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del correlato Fondo Pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

### **Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ed adottato con Deliberazione giuntale n. 171 del 28.12.2018. Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D.Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

### **Programmazione triennale fabbisogni del personale**

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo

per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 1 in data 18.03.2019 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

I fabbisogni di personale nel triennio 2019-2021, tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale. La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

**Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98**

Il predetto piano è stato adottato con deliberazione giunta n. 25 del 15.03.2019 che qui si intende integralmente richiamata unitamente ai suoi allegati; sul predetto piano l'organo di revisione esprime il proprio parere favorevole nel contesto della presente analisi complessiva dei documenti costituenti la programmazione finanziaria triennale dell'Ente.

**Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**  
(art. 58, comma 1 L. n.112/2008)

Il predetto piano è stato adottato con deliberazione giunta n. 26 del 15.03.2019 che qui si intende integralmente richiamata unitamente ai suoi allegati; sul predetto piano l'organo di revisione esprime il proprio parere favorevole nel contesto della presente analisi complessiva dei documenti costituenti la programmazione finanziaria triennale dell'Ente.

**Verifica della coerenza esterna**

**Equilibri di finanza pubblica**

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821)**.

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 anche se si consiglia vivamente di accantonare l'avanzo per potenziali debiti fuori bilancio, passività potenziali, copertura perdite partecipate (soprattutto CAM Spa).

**VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021**

**A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

**Entrate da fiscalità locale****Addizionale Comunale all'Irpef**

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone le aliquote sulla base dei seguenti scaglioni di reddito:

Si ricorda che le tariffe vigenti sono quelle di cui alla deliberazione C.C. n. 20-2014 :

fino a 15.000,00 l'aliquota è pari a 0,24%;  
 oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 è pari a 0,59%  
 oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 è pari a 0,60%  
 oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 è pari a 0,70%  
 oltre 75.000,00 è pari a 0,80%.

L'Amministrazione ha ritenuto di non aumentare le tariffe benché la legge di stabilità, eliminando il triennale blocco degli aumenti di aliquote e tariffe, abbia ripristinato possibilità di incremento.

Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00

Dalla nota integrativa emerge che gli incassi sono comunque in linea con le previsioni e conformi alle stime disponibili sul portale ministeriale del federalismo fiscale.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

**IUC**

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

IUC	Esercizio 2018 (assestato o rendiconto)	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
IMU	1.145.000,00	1.145.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
TASI	450.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
TARI	1.155.766,73	1.131.872,09	1.131.872,09	1.131.872,09
<b>Totale</b>	<b>2.750.766,73</b>	<b>2.736.872,09</b>	<b>2.746.872,09</b>	<b>2.746.872,09</b>

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Il piano finanziario, unitamente alle relative tariffe sarà approvato dal Consiglio comunale unitamente al bilancio di previsione. L'Ente ha prodotto copia della documentazione relativa alla determinazione delle relative tariffe unitamente alle tabelle dei costi.

### Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

<i>Altri Tributi</i>	Esercizio 2018 (assestato o rendiconto)	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
ICP	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
COSAP	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>61.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>



**Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria**

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

**entrate recupero evasione**

Tributo	Accertamento 2017*	Residuo 2017*	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
ICI	0,00	0,00	0,00			
IMU	156.557,43	107.419,00	59.587,37	100.000,00	90.000,00	90.000,00
TASI	6.000,00	0,00	27.637,92	40.000,00	20.000,00	20.000,00
ADDIZIONALE IRPEF	0,00		0,00			
TARI	0,00		0,00	20.000,00		
TOSAP	0,00		0,00			
IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00		0,00			
ALTRI TRIBUTI	0,00		0,00			
<b>Totale</b>	<b>162.557,43</b>	<b>107.419,00</b>	<b>87.225,29</b>	<b>160.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

\* il rendiconto 2018 non è approvato

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo. In ordine alle attività di accertamento TARI, è stato attivato un servizio straordinario di bonifica delle banche dati comunali e pertanto, benché sia ragionevole attendersi risultati più ampi, è stata prevista una somma minima e nella sola annualità 2019, rinviando a successivi atti eventuali variazioni. Come già detto si invita l'Ente a programmare un piano di recupero totale e straordinario di evasione tributaria al fine di individuare immobili non censiti o censiti con metri quadrati inferiori alla realtà, anche attraverso un controllo sul posto congiunto tra ufficio tecnico e comando di polizia municipale.

**Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni**

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2017 (rendiconto)	89.519,81		89.519,81
2018 (assestato o rendiconto)	74.578,28		74.578,28
2019 (PREVISIONI)	25.000,00		25.000,00
2020 PREVISIONI	25.000,00		25.000,00
2021 PREVISIONI	25.000,00		25.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

### Sanzioni amministrative da codice della strada

#### Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
sanzioni ex art.208 co 1 cds	10.000,00	10.000,00	10.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SANZIONI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Non risultano accantonate risorse nel FCDE in quanto l'Ente ha sempre accertato le somme per cassa.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 10.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro ...0,00. per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta n.24 del 15.03.2019 la somma di euro 10.000,00 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 750,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata esclusivamente alle spese correnti.

Si raccomanda vivamente nel corso dell'anno apportando le giuste variazioni al bilancio di suddividere correttamente le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018. Inoltre si rileva che, tenuto conto della vastità del territorio comprese le frazioni, che l'importo previsto per le sanzioni citate appare esiguo. Si raccomanda di verificarne le motivazioni.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

### Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Canoni di locazione	40.958,57	40.958,57	40.958,57
Fitti attivi e canoni patrimoniali	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DEI BENI</b>	<b>73.958,57</b>	<b>73.958,57</b>	<b>73.958,57</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

I canoni di locazione derivano da contratti stipulati con Amministrazioni pubbliche, la prefettura relativamente allo stabile adibito a caserma dei carabinieri e la ASL per lo stabile adibito a distretto sanitario di base.

Nell'ambito dei fitti e canoni patrimoniali rilevano:

- locazione aree per installazione antenne gestori telefonia mobile € 31.000,00
  - Fitti da alloggi popolari € 12.000,00
- Non risulta quantificato il FCDE, in quanto, di regola, le somme vengono riscosse nell'anno di riferimento e non danno luogo a residui.

In riferimento ai proventi dei beni dell'ente e soprattutto per i canoni si invita l'amministrazione a ricontrollare tutti i contratti ed ad adeguarli ai valori correnti di mercato ed ad aggiornarli annualmente secondo gli indici Istat. Stessa cosa dicasi per gli impianti sportivi, immobili in genere e soprattutto quelli eventualmente concessi ad associazioni ancorchè svolgono anche attività commerciali.

#### Proventi dei servizi pubblici

Con deliberazione G.C. n. 27 del 15.03.2019 sono stati approvati i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio 2019 in considerazione delle relative tariffe e contribuzioni deliberati, dando atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura complessivamente pari al 67,13%, come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Descrizione del servizio	Entrate	Spese	% di copertura
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	75.000,00	124.000,00	60,48
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	30.000,00	96.000,00	31,25
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	50.000,00	49.000,00	102,04
SERVIZIO ASILO NIDO	133.000,00	160.000,00	83,13
<b>TOTALE</b>	<b>288.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>67,13</b>

Verificato che questo Ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000.

Non risulta quantificato il FCDE, in quanto, di regola, le somme vengono riscosse nell'anno di riferimento e non danno luogo a residui.



**B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>SPESE CORRENTI</b>				
101 Redditi da lavoro dipendente		1.026.673,51	1.017.861,29	987.161,29
102 Imposte e tasse a carico dell'ente		75.450,00	72.850,00	71.350,00
103 Acquisto di beni e servizi		2.340.370,43	2.217.844,43	2.217.344,43
104 Trasferimenti correnti		99.054,42	74.054,42	72.054,42
105 Trasferimenti di tributi				
106 Fondi perequativi				
107 Interessi passivi		155.626,42	144.351,77	144.351,77
108 Altre spese per redditi da capitale				
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		15.000,00	15.000,00	15.000,00
110 Altre spese correnti		285.529,27	284.828,21	304.048,21
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.704,05</b>	<b>3.826.790,12</b>	<b>3.811.310,12</b>

**Spese di personale**

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 1.139.398,40 considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, come risultante da prospetto fornito dal servizio finanziario;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 22.165,00 come risultante da prospetto fornito dal servizio finanziario.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Spese macroaggregato 101		1.026.673,57	1.017.861,29	987.161,29
Spese macroaggregato 103				
trap macroaggregato 102		69.450,00	68.000,00	67.000,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>1.151.667,00</b>	<b>1.096.123,57</b>	<b>1.085.861,29</b>	<b>1.054.161,29</b>
(-) Componenti escluse (B)	12.268,60	42.500,00	22.500,00	22.500,00
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b> (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 )	<b>1.139.398,40</b>	<b>1.053.623,57</b>	<b>1.063.361,29</b>	<b>1.031.661,29</b>

La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 pari ad euro 1.139.398,40

**Spese per incarichi di collaborazione autonoma**  
(art.7 comma 6, D.Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2019-2021 è di euro 0,00. Dai documenti resi disponibili emerge che l'Ente ha previsto di non fare ricorso a contratti di collaborazione.

Nel caso in cui vengano affidati incarichi di collaborazione autonoma si ricorda che è necessario un regolamento per l'affidamento dei predetti sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, e deve essere trasmesso alla Corte dei Conti.

**Spese per acquisto beni e servizi**

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

Si riporta di seguito il prospetto redatto dal servizio finanziario e degli importi di cui si è tenuto conto nella predisposizione dello schema di bilancio 2019-2021:

## LIMITI DI SPESA ESERCIZIO 2019

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del d.L. n. 78/2010, il Comune di Carsoli presenta la seguente situazione:

Descrizione	2009	LIMITE (100%)	2019
Spese anno 2009 ovvero importo medio triennio 2007-2009 per tutte le tipologie di lavoro flessibile	22.165,66	22.165,66	22.165,66

Per il 2019, stante l'assenza per maternità dell'istruttrice del servizio anagrafe, è stato determinato di provvedere con sostituzione di personale a tempo determinato, utilizzando risorse non superiori ad € 12.750,00 oltre oneri previdenziali e fiscali per l'anno 2019 (complessivamente circa € 17.000,00) e di prevedere risorse residuali, per complessivi € 5.000,00 per tempo determinato a supporto del servizio tecnico nelle more del completamento della procedura di reclutamento dell'istruttore geometra (vacante dal marzo 2015). Si tenga però conto che entrambe le procedure sopra indicate non sono ancora perfezionate, al momento non sono ancora stati sostenuti oneri a tale titolo nel 2019.

## Rispetto limiti a singole voci di spesa ex art. 6, D.L. 78/2010

## IL DECRETO LEGGE N. 78/2010

L'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80%
- sponsorizzazioni (comma 9): vietate
- missioni (comma 12): -50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13): -50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14): -50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009. Si dà atto del rispetto delle predette limitazioni.

## IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere. le predette limitazioni non trovano applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014	Dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2014	Dal 1° gennaio 2015
-50% spesa 2011	-70% spesa 2011	-70% spesa 2011

## LA LEGGE N. 228/2012

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 1):

- il divieto di acquisto di autovetture (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e 2014, è stato esteso al 2015 ad opera del d.L. n. 101/2013. Esso non trova applicazione per le autovetture

adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

- il limite all'acquisto di mobili e arredi (comma 142): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a) l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia, a quest'ultima fattispecie sono riconducibili gli acquisti effettuati nel corso del 2016, peraltro la maggior parte con il contributo regionale finalizzato all'attivazione del servizio di asilo nido.

Non risulta che detta limitazione sia ancora operante; in ogni caso i recenti interventi di ristrutturazione del Municipio e quello relativo alle Scuole, in corso di completamento, rendono necessario l'acquisto di minuti arredi in sostituzione di altri resi di fatto non più utilizzabili nel corso delle operazioni di trasloco.

#### IL DECRETO LEGGE N. 101/2013

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli studi e incarichi di consulenza: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010;
- per le autovetture: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

#### IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) è intervenuto, oltre che sulle autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

ND	Tipologia di spesa	2019	
		Limite	Spesa
1	Studi e incarichi di consulenza	0,00	0,00
2	Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza	1703,87	1600,00
3	Missioni*	1000,50	1000,00
4	Formazione	0,00	500,00
5	Autovetture (spese di esercizio)*		
6	Acquisto mobili e arredi (non operante)		
<b>TOTALI</b>		<b>2.704,37</b>	<b>3.100,00</b>

- spese di pedaggi autostradali con autovettura comunale.

Nel parco automezzi è rinvenibile una sola autovettura destinata a uso promiscuo e pertanto permane la difficoltà di poter sostenere che le spese di quell'unico mezzo. Non vengono pertanto ridotte nella misura prescritta, e non potendo indicare il limite di spesa relativo alla sola autovettura, si raccomanda di contenere al massimo le spese relative e se nel caso di alienare o dismettere il mezzo.

**La spesa per incarichi di collaborazione**

Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008, modificato dall'art. 46, comma 3, del DL. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/08, il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza distinzione), deve essere fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. In sede di redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, è stato fissato il limite di spesa degli incarichi in € 0,00 non prevedendo il ricorso a detta tipologia di spese.

Si fa presente per nota informativa nel caso in cui si dovesse ricorrere a tali spese quanto segue.

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Si tenga presente che il D.L. 50/2017 all'art. 21-bis prevede che a decorrere dall'esercizio 2018 le seguenti limitazioni e i seguenti vincoli:

- a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) **introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL**, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- **commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987**, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- **comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007**, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- **commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010**, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009**. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per autovetture** (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), **per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009**;
- **comma 1-ter dell'articolo 12 del DI 98/2011**, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire

a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento;

- comma 2 dell'articolo 5 del DL 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2014;
- articolo 24 del DL 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluyendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del fcde deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 1, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale. Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo a)

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

Si riporta tuttavia il riferimento Arconet FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'Ente non si è avvalso di tale facoltà

#### Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 in misura pari al 100%

L'Ente ha applicato queste percentuali minime.

N.B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Inoltre al comma 1016 prevede che "La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Il comma 1017 prevede che "I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato -utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente;

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta come dai seguenti prospetti, rilevati nello schema di bilancio e nella nota integrativa:

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile la norma demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Capitolo	DESCRIZIONE	Motivazione
520	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	Il 70-75% del ruolo si incassa spontaneamente senza solleciti, per la differenza si riscontrano notevoli difficoltà nell'esazione che danno luogo a residui attivi di rilevante consistenza.
240	Proventi recupero evasione tributaria Il competente ufficio ha ritenuto di prevedere nel triennio a titolo di recupero IMU anni 2019, 2020 e 2021, l'importo di € 100.000,00 per il 2019 ed € 90.000,00 per ciascuno dei successivi.	Il trend storico fa rilevare notevoli difficoltà negli incassi relativi ai ruoli coattivi, mentre più agevole l'esazione del tributo sollecitato con gli avvisi di accertamento.

Relativamente al metodo di calcolo del fondo, tra quelli consentiti dai principi contabili, è stato scelto il **metodo della media semplice, pari al 15,15%.**

Nei prospetti seguenti è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate considerate di difficile esazione:



**BILANCIO 2019**

DESCRIZIONE	Previsione 2019 di entrata	Accantonamento da applicaz. media	Stanziamen- to FCDE 85%
Tassa rifiuti	1.131.872,09	171.478,62	145.760,78
Proventi recupero evasione tributaria (IMU)	100.000,00	15.181,59	12.904,35
totale	1.231.872,09	186.660,21	158.665,13

**BILANCIO 2020**

DESCRIZIONE	Previsione 2019 di entrata	Accantonam- ento da applicaz. media	Stanziamen- to FCDE 95%
Tassa rifiuti	1.131.872,09	171.478,62	162.904,69
Proventi recupero evasione tributaria	90.000,00	13.666,33	12.922,70
totale	1.221.872,09	185.144,95	175.827,39

**BILANCIO 2021**

DESCRIZIONE	Previsione 2020 di entrata	Accantonam- ento da applicaz. media	Stanziamen- to FCDE 100%
Tassa rifiuti	1.131.872,09	171.478,62	171.478,62
Proventi recupero evasione tributaria	90.000,00	13.666,33	13.666,33
totale	1.221.872,09	185.144,95	185.144,95

Il programma di recupero dell'evasione tributaria fa riferimento all'attività di accertamento condotta dal competente ufficio e concerne la previsione di entrata correlata alla notifica, nelle indicate annualità, degli avvisi di accertamento riguardanti l'IMU.

**Fondo di riserva di competenza****La previsione di bilancio**

L'Ente, come all'inizio di ogni esercizio, ha richiesto la concessione dell'anticipazione di tesoreria per il 2019, avendo dovuto farvi ricorso. Infatti, già nel dicembre 2018, a motivo della inderogabile esigenza di completare le liquidazioni di alcuni interventi finanziati da fondi regionali per le successive rendicontazioni, l'Ente ha dovuto ricorrere, per la prima volta, all'anticipazione di tesoreria comunale. Pertanto trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 24800 (PdC U.1.10.01.01.001) un fondo di riserva di € 31.554,14 per il 2019, di € 33.190,82 per il 2020 e di € 39.093,26 per il 2021. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	2019	%
A	Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione	Titolo I	3.997.704,11	
B	Quota minima	0,45%	17.989,67	
C	Quota massima	2%	79.954,08	
D	<b>Fondo di riserva</b>	Cap 24800	<b>31.554,14</b>	0,79
E	<i>di cui: Quota vincolata</i>	50% di B	8.994,83	
F	<b>NON VINCOLATA</b>		22.559,31	

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2019 - euro 31.554,14 pari allo 0,79% delle spese correnti;

anno 2020 - euro 33.190,82 pari allo 0,87% delle spese correnti;

anno 2021 - euro € 39.093,26 pari allo 1,03 % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

L'organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

#### Fondo di riserva di cassa

Conformemente a quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, occorre stanziare nel bilancio di previsione relativamente alla prima annualità un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa (FAQ n. 12 pubblicata da Arconet in data 2 marzo 2016), pari ad € 9.455.542,10 e quindi complessivamente non inferiore ad € 18.911,08

Pertanto, in sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa complessivo di € 150.000,00 per il 2019, dando atto che complessivamente la situazione evidenzia un presunto saldo di cassa finale positivo di € 521.277,43

Infatti, pur rilevando attualmente una carenza di liquidità, generata dalla inderogabile esigenza di liquidare rilevanti pagamenti nell'ambito di interventi finanziati dalla Regione in anticipo alle relative erogazioni regionali, l'Ente si attende un risultato positivo a fine esercizio.

#### Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

### ACCANTONAMENTI

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

DESCRIZIONE	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Indennità di fine mandato del sindaco	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	-	-	-
Fondo rischi contenzioso	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi	4.000,00	1.000,00	3.000,00
Fondo rischi altre passività potenziali*			
Fondi PARTECIPATE*			

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(1)

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

CF

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

### ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2019-2021 l'ente non prevede di esternalizzare servizi

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2017 che sono in corso di pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Si riporta il prospetto tratto dalla nota integrativa e dallo schema di DUP:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
<b>ACIAM S.P.A.</b>	<b>1,66 %</b>
Indirizzo internet: <a href="http://www.aciam.it/amministrazionetrasparente/bilanci">www.aciam.it/amministrazionetrasparente/bilanci</a>	
Capitale sociale	258.743,04
Utile/Perdita dell'esercizio	358.490,00
<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
<b>CONSORZIO ENERGIA VENETO</b>	<b>0,09 %</b>
Indirizzo internet: <a href="http://www.consorziovev.it/amministrazionetrasparente/bilanci">www.consorziovev.it/amministrazionetrasparente/bilanci</a>	
Capitale sociale	i.v.
Utile/Perdita dell'esercizio	23.216,00
<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
<b>CONSORZIO ACQUED.MARSICANO</b>	<b>5,91 %</b>
Indirizzo internet: <a href="http://www.cam-spa.com/trasparenza/bilanci">www.cam-spa.com/trasparenza/bilanci</a>	
Capitale sociale	26.419.100,00
Utile/Perdita dell'esercizio	- 8.222.398,00

#### Adeguamento statuti

Dalla verifica in materia di adeguamento degli statuti societari ex art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016, risulta che non sono ancora stati adeguati alle disposizioni del suddetto decreto gli statuti delle seguenti società controllate e/o a partecipazione mista pubblico-privata: **non so**

[*OPPURE* Tutte società a controllo pubblico e/o a partecipazione mista pubblico-privata del Comune hanno adeguato i propri statuti societari alle norme del D.Lgs. n. 175/2016].

#### Accantonamento a copertura di perdite

Dai dati comunicati dalle società partecipate sulla previsione del risultato dell'esercizio 2018, appaiono non rilevabili risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.

Tuttavia conoscendo la situazione del Cam Spa, si invita l'Ente ad accantonare il più possibile sull'avanzo di amministrazione per eventuali coperture che quasi sicuramente verranno richieste.

**Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)**

L'Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, determinando di mantenere le partecipazioni possedute.

**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)**

L'Ente ha provveduto, in data 28.12.2018, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016].

L'esito di tale ricognizione, da comunicare entro il 31.03.2019, è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti con nota prot. n. 1645 del 25.02.2019;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016 in data Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro -*Patrimonio PA* - Applicativo *PARTECIPAZIONI* del *Portale Tesoro* <https://portaletesoro.mef.gov.it>- in data 01.03.2019

Non risultano rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

**Non ricorrono spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)**

## SPESE IN CONTO CAPITALE

### Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue:

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(*)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(*)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per perdite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(*)	0,00	0,00	0,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	4292059,91 0,00	3997970,07 0,00	3982490,07 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3997704,11 0,00 158665,13	3826790,12 0,00 175827,39	3811310,12 0,00 185144,95
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	164405,30 0,00 0,00	171179,95 0,00 0,00	171179,95 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		129950,50	0,00	0,00
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <sup>(2)</sup> di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dai principi contabili	(-)	129950,50	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>				
<b>O=G+H+I+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(3)</sup>	(+)	176549,50	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese in conto capitale	(+)	7380,70	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	722327,75	35000,00	35000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	129950,50	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>1036208,45</b>	<b>35000,00</b>	<b>35000,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>1036208,45</b>	<b>35000,00</b>	<b>35000,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali <sup>(4)</sup>:</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano del				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con				

### Investimenti senza esborsi finanziari

Non risultano programmati per gli anni 2019-2021 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevabili in bilancio

L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

### Limitazione acquisto immobili \*

Non è prevista la spesa prevista per acquisto immobili (art. 1, comma 138 L. n.228/2012, e art.14 bis D.L. 50/2017).

(Poiché la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico) e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestata dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto;
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)

**\* n.b. Questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.**

**INDEBITAMENTO**

Il revisore ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi su operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento.

**L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:**

Residuo debito (+)	4.004.654,65	3.843.732,82	3.685.830,40	3.521.425,10	3.350.245,15
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	160.921,83	157.902,42	164.405,30	171.179,95	171.179,95
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>3.843.732,82</b>	<b>3.685.830,40</b>	<b>3.521.425,10</b>	<b>3.350.245,15</b>	<b>3.179.065,20</b>
Nr. Abitanti al 31/12	5.341	5.328	5.328	5.328	5.328
Debito medio per abitante	719,67	691,78	660,93	628,80	596,67

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

**Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	163.860,41	157.657,60	150.626,42	144.351,77	144.351,77
Quota capitale	160.921,83	157.902,42	164.405,30	171.179,95	171.179,95
<b>Totale fine anno</b>	<b>324.782,24</b>	<b>315.560,02</b>	<b>315.031,72</b>	<b>315.531,72</b>	<b>315.531,72</b>

La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi passivi	163.860,41	157.657,60	150.626,42	144.351,77	144.351,77
entrate correnti	3.897.460,70	3.962.642,48	3.976.568,44	3.976.568,44	3.976.568,44
% su entrate correnti	4,20%	3,98%	3,79%	3,63%	3,63%
<b>Limite art. 204 TUEL</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>



L'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

	2019	2020	2021
Garanzie prestate in essere			
Accantonamento			
Garanzie che concorrono al limite indebitamento			

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

N.B. I commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane. Lo stock complessivo di tali posizioni debitorie è stimato in circa 2,2 miliardi di euro. Dalle operazioni di rinegoziazione dovrà derivare una riduzione del valore finanziario delle passività totali; in altri termini l'operazione ora attivata, diversamente da precedenti operazioni di rinegoziazione riguardanti i mutui Cassa depositi e prestiti, ristruttura il debito locale tenendo conto della discesa dei tassi di interesse intervenuta negli ultimi anni, diminuendo l'onere per gli enti per alcune decine di milioni di euro complessivi.

Il comma 963 rimanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019 l'individuazione dei mutui che saranno oggetto di rinegoziazione, nonché i criteri e le modalità di perfezionamento delle operazioni. La norma precisa altresì che le rinegoziazioni saranno determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

## OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

### a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) pur complessivamente attendibili e congrue devono essere costantemente verificate e monitorate sulla base delle seguenti voci, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell'organo di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo:

- delle previsioni definitive 2018-2020;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- del bilancio delle società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti dalle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

Si propone di verificare entro il 30/6/2019, per il controllo ed attendibilità delle seguenti entrate: gettito arretrato di tributi aboliti, entrate per recupero evasione tributaria, IMU, TASI e TARI, fondo di solidarietà, trasferimenti di enti o privati, contributo per rilascio permesso di costruire, sanzioni per contravvenzione al codice della strada, dividendi da società partecipate, contributi da parte della Regione e/o da parte di altri Enti.

Si richiama l'attenzione dell'Amministrazione in merito alla congruità delle previsioni di entrata che debbono fondarsi su provvedimenti che consentono di ritenerne garantita la loro attendibilità, mentre per la spesa prevista occorre tenere conto:

- delle obbligazioni assunte e da assumere in relazione agli obiettivi stabiliti negli atti di programmazione dell'ente;
- ai vincoli di finanza pubblica;
- alla necessità di finanziare o ricapitalizzare i seguenti organismi partecipati soprattutto Cam Spa;
- alla necessità di aumentare il fondo crediti di dubbia esigibilità in relazione all'andamento storico degli accertamenti inesigibili;

alla necessità di finanziare debiti fuori bilancio o passività potenziali probabili.

Si suggeriscono alcune modalità tecniche e le misure da adottarsi, per assicurare gli equilibri previsionali o gestionali, quali ad esempio:

- per le entrate, atti deliberativi di determinazione aliquote, tariffe, canoni ecc., atti d'indirizzo per azioni di recupero di gettito e comunque da riportare a ragionevole certezza la previsione;
- per le spese: a) adeguamento delle previsioni dei fattori produttivi consolidati ed assolutamente necessari per assicurare il funzionamento dei servizi gestiti, quali oneri per il personale derivanti da modifiche normative e contrattuali, spese derivanti da disposizioni di legge, oneri finanziari, ammortamenti, accantonamenti, manutenzioni e riparazioni non rinviabili, per finanziamento o ricapitalizzazione di organismi partecipati; b) riduzione delle previsioni di spesa per fattori produttivi non strettamente necessari oppure rinviabili ad esercizi successivi; c) esternalizzazione di funzioni o servizi pubblici.)

### b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Appare coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i finanziamenti riportati nelle corrispondenti voci di entrata, al fine di evitare quanto sta accadendo con il contributo regione Abruzzo che sta causando anticipazione di tesoreria.

**a) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica**

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2019-2021, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

**b) Riguardo alle previsioni di cassa**

Le previsioni di cassa appaiono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE. Tuttavia si ritiene che le previsioni di cassa dovranno essere verificate in sede di salvaguardia degli equilibri e per i seguenti incassi e pagamenti

**c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche**

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

**CONCLUSIONI**

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- Del Dup sul quale il parere è contemplato nella presente relazione;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto complessivamente nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato, con le considerazioni sopra citate, la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità

contabile delle previsioni di bilancio;


- ha rilevato, con le considerazioni sopra citate, la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

esprime, pertanto con le considerazioni e suggerimenti riportati nella presente relazione, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021, sul DUP, e su tutti i documenti allegati e richiamati.

Li 27/03/2019.

L'ORGANO DI REVISIONE

(Dott.ssa Divina Letta)



DOTT. SSA LETTA DIVINA  
ESPERTO CONTABILE N° 111/A  
REVISORE DEI CONTI N° 84750  
P.zza Aia.115 - 67043 CELANO (AQ)  
Tel. : 0863/791187  
C.F. : LTT DVN 72150 C426A  
P.IVA : 01456100666

